

RICORSO ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Non può esserci alcun ricorso alla didattica a distanza nelle giornate di chiusura o semi-chiusura delle scuole/pleSSI e nemmeno in caso di sospensione delle lezioni, in quanto lo svolgimento della DAD (poi DDI) era stato espressamente disposto, a partire dal DPCM 4 marzo 2020, nel contesto dell'emergenza pandemica.

A) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino "esigenze di funzionamento", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

B) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIÙ PLESSI DELLA SCUOLA

Può accadere che solo uno o più plessi dell'istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.

Nei plessi NON individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell'edificio, pertanto, non vi sono obblighi di servizio.

a) Ricordiamo che l'O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) prevede che: "Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfezione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e **non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate**".

b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a **conclamate esigenze di servizio (es. sostituzione colleghi assenti), ma sempre nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola.**

C) IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CHIUSURA PARZIALE DI UNO O PIÙ PLESSI DELLA SCUOLA

Può inoltre accadere che uno o più plessi siano utilizzati solo parzialmente, con sospensione dell'attività didattica ma con continuità delle altre attività della Scuola: le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non interessato con i docenti in regolare servizio, secondo l'orario programmato; per le parti dell'edificio scolastico utilizzate dagli Enti Locali gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obbligo di insegnamento. C'è l'obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché quelle aggiuntive se già programmate nel piano delle attività, secondo l'orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Michael Cacciato
Segretario generale regionale
FLC CGIL VENETO

